

RELAZIONE del REVISORE UNICO  
al BILANCIO DI ESERCIZIO 2019  
di ASCIT – SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.  
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39

Ai soci di ASCIT S.p.A.

***Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio***

***Giudizio***

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Ascit S.p.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A giudizio del sottoscritto, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

***Elementi alla base del giudizio***

Lo scrivente ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali Isa Italia.

Le responsabilità del sottoscritto ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio* della presente relazione.

Il sottoscritto revisore è indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Il sottoscritto ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

***Altri aspetti***

Si ricorda che Ascit S.p.A. appartiene al gruppo di RetiAmbiente S.p.A. costituita il 16 dicembre 2011 in ottemperanza del D.Lgs. 152/2006 riguardante l'organizzazione della

gestione integrata dei rifiuti attuato dalla Legge Regionale 28 dicembre 2011 n.69. La capogruppo è soggetta all'obbligo della redazione del bilancio consolidato.

Tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 106, comma 1 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione, in data 29 maggio 2020, ha deliberato di rinviare entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Come riferito dagli Amministratori la Società a causa dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 ha attuato azioni specifiche per ridurre il rischio di contagio del personale e degli utenti; in particolare la Società ha attivato la modalità smart working ove possibile, ha fissato l'ingresso scaglionato del personale operativo, ha predisposto la chiusura al pubblico dei centri di raccolta e degli sportelli aperti al pubblico ed ha attivato il fondo di integrazione salariale (FIS) per dipendenti non impiegati nell'espletamento dei servizi essenziali o nello svolgimento delle funzioni necessarie per il mantenimento della gestione minima aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha riferito inoltre di non ravvisare elevate criticità nel prossimo futuro per la Società se non in riferimento a possibili ritardi nell'incasso delle fatture emesse e una possibile riduzione dei ricavi nei confronti dei soggetti che hanno sospeso la loro attività per le misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare la pandemia del COVID-19.

### ***Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio di esercizio***

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla Legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione delle capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la

liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla Legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

### ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio***

Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali Isa Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali Isa Italia, lo scrivente ha esercitato il giudizio professionale e ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre il sottoscritto:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi, ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore, inclusa la relativa informativa;

- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa il sottoscritto è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio del sottoscritto revisore. Le conclusioni del revisore sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ha comunicato ai responsabili dell'attività di governance la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

### ***Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari***

Gli Amministratori di Ascit S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2019 incluse la sua coerenza con il relativo bilancio di esercizio e la sua conformità alle norme di Legge.

Il sottoscritto ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione Isa Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio di Ascit S.p.A. al 31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di Legge nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A giudizio dello scrivente la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio di Ascit S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di Legge.

Nella loro relazione gli Amministratori hanno riferito sulle condizioni operative e sullo sviluppo dell'attività, sull'andamento e sull'evoluzione futura della gestione, sugli investimenti, sulle attività di ricerca e sviluppo, sui rapporti con la società controllante e le



società consorelle; hanno inoltre fornito informazioni sull'impianto organizzativo e hanno illustrato i principali dati economici patrimoniali e finanziari contenuti nel bilancio.

Hanno dato inoltre informazioni riguardanti l'esposizione della società ai rischi e alle incertezze; il tutto in ossequio all'art.2428 del Codice Civile. Infine hanno fornito informazioni sull'integrazione degli strumenti di governo societario ex art.6 del D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art.14, comma 2, lett.e) del D.Lgs. 39/2010 rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione non ho nulla da riportare.

Lucca, 22 giugno 2020

Il revisore unico  
Dott. Giulio Raghianti

